DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1972

relativa al regime francese di aiuti a favore della produzione di paste da carta, della ricerca in materia cartaria e forestale, nonché per rimboschimenti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(72/436/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3 ;

Dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni ;

I. Considerando che con decreto n. 68-701 del 1° agosto 1968 (J.O. della Repubblica francese del 2 agosto 1968), che modifica l'ordinanza del 24 settembre 1958 relativa a varie disposizioni di ordine finanziario e il decreto del 24 settembre 1958 relativo alla tassa parafiscale sulle carte e sui cartoni, e con decreto di applicazione della stessa data, la Repubblica francese ha fissato, a partire dal 1° agosto 1968, una nuova aliquota per la tassa parafiscale ; che in base al decreto n. 68-702 del 1° agosto 1968, che stabilisce la ripartizione del gettito della tassa parafiscale sulle carte e sui cartoni, le somme riscosse a questo titolo vengono impiegate per il versamento di premi a favore della produzione francese di paste da carta e per il finanziamento delle operazioni di ricerca e di rimboschimento effettuate nell'interesse dal Fonds forestier national e per operazioni di ricerca effettuate nell'interesse dell'industria cartaria da organismi professionali o dal Centro tecnico dell'industria della carta, del cartone e della cellulosa ;

considerando che questa tassa, la cui aliquota è stata fissata all'1,60 % dal decreto del 1° agosto 1968 (J.O. della Repubblica francese del 2 agosto 1968), emanato in applicazione del decreto n. 68-701, colpisce le carte e i cartoni consumati in Francia, mentre le carte e i cartoni prodotti in Francia ed esportati dall'impresa produttrice ne sono esenti ;

considerando che, con decreto del 21 gennaio 1969, la tassa è stata fissata all'1 % per le carte e i cartoni contenenti al massimo il 25 % di paste nuove e che, con decreto del 29 dicembre 1969, le aliquote della tassa sono state portate dall'1,60 % allo 0,80 % e dall'1 % allo 0,5 % ; che, con decreto del 26 agosto 1971, tali aliquote sono state ridotte allo 0,60 % e 0,30 % ; che, con decreto di applicazione del 25 ottobre 1972 tali tassi sono stati fissati a 0,70 % e 0,35 % ;

considerando che, con decreto n. 68-702 del 1° agosto 1968, l'84 % del gettito di questa tassa è destinato al pagamento di premi a favore della produzione francese di paste da carta ; che su questo 84 % un prelievo pari al 4 % dell'ammontare dei premi è assegnato al finanziamento dei lavori di ricerca professionale collettiva compiuti nell'interesse dell'industria cartaria ; che il 16 % del gettito della tassa è destinato al finanziamento delle operazioni di ricerca e di rimboschimento effettuate dal Fonds forestier national ; che il decreto di applicazione della stessa data stabilisce le modalità di versamento dei premi alla produzione ;

considerando che, con decreto n. 69-336 dell'11 aprile 1969, la ripartizione del gettito della tassa è stata modificata a partire dal 1° gennaio 1969, nel senso che il 75 % è assegnato alla produzione francese di pasta da carta, il 16 % a operazioni di ricerca e di rimboschimento effettuate dal Fonds forestier national e il 9 % ad operazioni di ricerca eseguite nell'interesse dell'industria della carta, del cartone e della cellulosa ; che il decreto di applicazione della stessa data stabilisce le modalità di versamento dei premi alla produzione ;

considerando che, ai sensi del decreto di applicazione del 25 ottobre 1972, adottato in attuazione del decreto n. 72-976 pure del 25 ottobre 1972, il 10 % almeno del prodotto della tassa è destinato a lavori di ricerca affidati al Centro tecnico dell'industria della carta, cartone e cellulosa o ad appropriati organismi professionali ; che il 16 % almeno del prodotto della tassa è destinato ad operazioni intese a migliorare le condizioni di approvvigionamento di materie prime dell'industria delle paste da carta ; che il 25 % almeno di tale prodotto è destinato alla riduzione degli inquinamenti ; che, in base a decreti ministeriali vengono fissati secondo i bisogni l'ammontare annuo degli aiuti individuali alla produzione di paste e le modalità di versamento di tali aiuti ;

considerando che i premi alla produzione sono stati ridotti una prima volta con decreto dell'11 aprile 1969 e una seconda volta con decreto del 29 dicembre 1969 ; che quest'ultima riduzione è stata notificata alla Commissione con lettera del 31 dicembre 1969 ;

considerando che, con lettera del 5 aprile 1971, il governo francese ha informato la Commissione che l'evoluzione del mercato delle paste aveva permesso di sospendere il versamento dei premi alla produzione a partire dal 1° gennaio 1971 ;

considerando che il governo francese ha informato la Commissione, con lettera dell'11 aprile 1968, della sua intenzione di istituire un nuovo regime di aiuti per le paste da carta a partire dal 1° luglio 1968 ; che questo progetto è stato esaminato con i rappresentanti degli Stati membri nel corso di due riunioni multilaterali nel maggio e nel giugno del 1968 ; che in seguito, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, secondo periodo, del trattato CEE, la Commissione ha iniziato la proceura prevista dal paragrafo 2 di questo articolo e ha intimato agli Stati membri di presentare le loro osservazioni, con lettere del 28 giugno 1968 (al governo francese) e del 25 luglio 1968 (ai governi degli altri Stati membri) ;

considerando che la risposta del governo francese dell'8 luglio 1969 non ha apportato nessun nuovo elemento per quanto riguarda il merito della questione ;

considerando che, con una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C. 69, del 7 giugno 1969, è stato intimato agli interessati diversi dagli Stati membri di presentare le loro osservazioni in merito al regime francese di aiuti ;

considerando che con lettera del 5 maggio 1972, il governo francese ha informato la Commissione della sua intenzione di destinare una parte del gettito della tassa parafiscale al finanziamento di impianti di depurazione delle acque emesse dagli stabilimenti del settore cartario ; che si prevede che tali aiuti assumeranno la forma di anticipi rimborsabili che non dovranno superare il 30 % del costo degli impianti ;

considerando che, con la stessa lettera, il governo francese propone, per venire incontro alle preoccupazioni della Commissione, di accordare versamenti compensativi, qualora i premi vengano ristabiliti, per le paste comunitarie incorporate nelle carte e nei cartoni importati dalla Francia e colpiti dalla tassa ;

considerando che, con lettera del 18 ottobre 1972, il governo francese ha trasmesso un disegno di decreto che modifica la destinazione degli introiti della tassa parafiscale ; che tale decreto è stato poi pubblicato nel Giornale ufficiale francese il 28 ottobre 1972 con il numero 72-976 ; che due decreti di applicazione sono stati pubblicati nella stessa occasione, uno dei quali stabilisce la ripartizione del gettito della tassa, l'altro le nuove aliquote della stessa tassa ;

II. considerando che gli introiti della tassa parafiscale in questione costituiscono risorse di Stato e sono integralmente impiegati per erogare aiuti a favore del settore cartario ;

considerando che i premi alla produzione di paste francesi avevano l'effetto, sino al 1° gennaio 1969, di abbassare il prezzo di costo di tali paste, a seconda delle categorie, dall'1,08 % al 10,53 % ; che dal 1° gennaio 1970 e fino al 1° gennaio 1971, data in cui è stata sospesa la concessione dei premi, questa incidenza è oscillata tra lo 0,50 e il 4 % e che la reintroduzione dell'aiuto determinerebbe pertanto un aumento della competitività delle paste francesi rispetto a quelle importate dagli altri Stati membri ; che di conseguenza questo tipo di sovvenzioni a favore della produzione rischia di falsare la concorrenza favorendo le imprese francesi ;

considerando che la parte dell'imposta che viene destinata alle operazioni di ricerca professionale collettiva svolte nell'interesse dell'industria cartaria deve in particolare promuovere progressi tecnici atti a migliorare il rendimento e la qualità dell'industria cartaria ed esime quindi quest'industria, ed in particolare le imprese incapaci di effettuare da sole i lavori di ricerca, dall'effettuazione di una parte delle spese attinenti alla ricerca ; che non è possibile creare le condizioni di una partecipazione effettiva di tutte le imprese interessate nella Comunità, perché, anche se fosse garantita la parità di trattamento sul piano normativo, sul piano pratico le imprese francesi beneficerebbero inevitabilmente di una situazione più favorevole ;

considerando che gli aiuti per la ricerca forestale e per il rimboschimento finanziati con il tributo parafiscale sono tali da favorire la produzione francese di legno, ad esclusione dei prodotti importati, e possono quindi pregiudicare gli scambi ; che questi aiuti devono infatti permettere di abbassare il prezzo dispensando il settore da una parte delle spese relative al rimboschimento e alle ricerche ;

considerando che l'aiuto inteso alla riduzione degli inquinamenti in particolare sotto forma d'interventi nel settore del finanziamento di impianti di depurazione dispensa l'industria

cartaria da una parte delle spese relative a questi investimenti ; che tali investimenti raggiungeranno il 25-30 % dell'ammontare lordo degli investimenti diretti produttivi ;

considerando che rafforzando in tal modo la competitività delle imprese francesi a detrimento di quelle stabilite negli altri Stati membri, gli aiuti destinati alla produzione delle paste da carta, al finanziamento degli impianti di depurazione, alla ricerca forestale, nonché al rimboschimento sono atti a pregiudicare gli scambi tra Stati membri per prodotti dei settori interessati ;

considerando che questi effetti del regime sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri saranno tanto più sensibili in quanto gli aiuti in questione sono finanziati con una tassa speciale sulle carte e sui cartoni che colpisce anche i prodotti provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando infine che, con i decreti n. 68-701 e 68-702 del 1° agosto 1968, il governo francese ha istituito un regime di aiuti per la produzione delle paste da carta, la ricerca in materia cartaria e forestale ed i rimboschimenti, rispondente ai criteri di applicazione enunciati all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE ; che anche l'aiuto nel settore della riduzione degli inquinamenti soddisfa a tali criteri ;

III. considerando che le informazioni fornite dal governo francese e gli altri elementi di cui dispone la Commissione, non costituiscono elementi a favore dell'applicazione di una delle deroghe previste dal paragrafo 2 e dal paragrafo 3, commi a) e b), dell'articolo 92 del trattato, disposizioni cui il governo francese non ha del resto fatto riferimento ; che in particolare gli aiuti in questione non hanno una finalità regionale specifica ai sensi del paragrafo 3, comma a) e non sono destinati a porre rimedio ad un grave perturbamento dell'economia francese, ai sensi del paragrafo 3, comma b) ;

IV. considerando che occorre fare in modo che le deroghe all'articolo 92, paragrafo 1, previste dall'articolo 92, paragrafo 3 c), siano applicate soltanto ai regimi di aiuti che, pur alterando la concorrenza e incidendo sugli scambi degli Stati membri, non vanno però al di là dei limiti indispensabili per raggiungere i loro legittimi obiettivi ;

considerando che nella fattispecie gli aiuti per la produzione di paste da carta e la ricerca cartaria sono finanziati mediante una tassa parafiscale sulle carte e sui cartoni venduti in Francia (esclusa la carta da giornale Afnor I/1) ; che questa tassa incide al livello delle paste da carta ; che il gettito della tassa è impiegato in massima parte e direttamente per questi aiuti ; che lo stesso vale per gli aiuti previsti a favore del finanziamento di impianti di depurazione ;

considerando che la riscossione della tassa può determinare una riduzione dei margini di profitto dei prodotti stranieri e, in quanto la tassa viene trasferita sui consumatori, ad una riduzione delle loro possibilità di sbocco ; che pertanto la riscossione di questo tributo concorre ad aggravare gli effetti del regime di aiuti sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari ;

considerando che non consta — e che del resto il governo francese non lo ha sostenuto — che la tassa parafiscale in questione, ed in particolare la sua applicazione ai prodotti importati dagli altri Stati membri, sia un mezzo indispensabile per realizzare gli obiettivi del regime, se ed in quanto sono legittimi ; che le autorità francesi possono infatti sostituire il gettito della tassa parafiscale sia integralmente, sia per la parte proveniente dalla imposizione sui prodotti degli altri Stati membri, con risorse di altra fonte, ivi compresi eventuali contributi delle imprese francesi ;

considerando che la proposta fatta dal governo francese nella lettera del 5 maggio 1972 è tendente a far beneficiare di versamenti compensativi, in caso di ripristino dei premi alla produzione, le paste comunitarie incorporate nelle carte e nei cartoni importati in Francia e soggetti alla tassa, non offre, a causa delle stime che essa comporta in merito ai differenti tipi di paste contenute nei differenti dipi di carte e cartoni e in merito alla quantità di paste comunitarie contenute nei prodotti importati in Francia, la garanzia che la totalità della tassa riscossa venga restituita ;

considerando che un aiuto del genere, qualunque sia il livello della tassa ad esso devoluta, ha l'effetto, a causa del suo modo di finanziamento, di alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, c) ;

considerando che la parte degli aiuti accordati sotto forma di premi alla produzione delle paste da carta, la cui erogazione è attualmente sospesa ma di cui il governo francese progetta il ripristino, rischia, in mancanza di obblighi corrispondenti in materia di razionalizzazione della produzione, di avere un'incidenza diretta e sensibile sui prezzi ; che questo fatto aumenta il rischio che le condizioni degli scambi di paste da carta tra Stati membri siano alterate in misura contraria al comune interesse ;

considerando che la mancanza di obblighi corrispondenti in materia di razionalizzazione della produzione permette di esprimere dei dubbi in merito all'efficacia dei provvedimenti in questione per facilitare gli adattamenti riconosciuti indispensabili ;

considerando che il numero elevato di categorie di aiuti, la differenziazione quantitativa dei premi e il fatto che la maggior parte delle imprese produce più tipi di paste con costituiscono elementi atti a garantire l'efficacia dell'aiuto alla produzione delle paste da carta per agevolare gli adattamenti ;

considerando che l'aiuto a favore della ricerca cartaria come quello a favore della riduzione degli inquinamenti, a prescindere dal loro modo di finanziamento mediante un tributo parafiscale, avrebbero l'effetto di migliorare le condizioni di produzione del settore senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse ; che questi aiuti potrebbero pertanto beneficiare delle disposizioni derogatorie previste dall'articolo 92, paragrafo 3 c), se si prescinde dal loro modo di finanziamento ;

V. considerando quindi che gli aiuti a favore della ricerca in materia cartaria e quelli a favore della riduzione degli inquinamenti, come pure, in caso di ripristino dei versamenti, gli aiuti a favore della produzione delle paste da carta, il cui livello è stato fissato nel decreto del 29 dicembre 1969, istituiti con decreti n. 68-701 e 68-702 del 1° agosto 1968, integrati dai decreti di applicazione della stessa data e modificati dai decreti dell'11 aprile 1969 e 29 dicembre 1969, non potranno beneficiare delle disposizioni derogatorie previste dall'articolo 92, paragrafo 3, comma c), del trattato ; che gli aiuti a favore della ricerca cartaria e quelli volti alla riduzione degli inquinamenti potrebbero beneficiare di tali disposizioni nella misura in cui la tassazione dei prodotti importati dagli altri Stati membri venisse soppressa ;

considerando che gli aiuti a favore della ricerca forestale e del rimboschimento hanno l'effetto di facilitare lo sviluppo del settore e l'approvvigionamento di legno, senza alterare tuttavia in misura contraria all'interesse comune le condizioni degli scambi, essendo improbabile che la riscossione della tassa parafiscale sulle carte e sui cartoni venduti in Francia possa aggravare gli effetti del regime di aiuti a favore della ricerca forestale e del rimboschimento sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari in questo settore, dato il rapporto piuttosto indiretto e lontano tra i prodotti tassati ed i prodotti sovvenzionati e che la produzione di paste da carta costituisce solo uno degli sbocchi commerciali del legno ; che questi aiuti, che beneficiano quindi della disposizione derogatoria dell'articolo 92, paragrafo 3 c), del trattato CEE possono essere mantenuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese non ripristina il versamento dei premi a favore della produzione di paste da carta nell'ambito del regime istituito con i decreti n. 68-701 e 68-702 del 1° agosto 1968, modificati successivamente dai decreti n. 69-336 dell'11 aprile 1969, n. 72-976 del 25 ottobre 1972 e dai relativi decreti di applicazione.

Articolo 2

La Repubblica francese modifica gli aiuti a favore della ricerca in materia cartaria e quelli volti alla riduzione degli inquinamenti, notificati alla Commissione in data 5 maggio 1972 e 18 ottobre 1972, in modo tale che le carte ed i cartoni provenienti dagli altri Stati membri non siano più soggetti alla tassa parafiscale gravante sui corrispondenti prodotti francesi.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT